



COMUNE DI CISERANO

Settore Tributi

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27 Ottobre 2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Materie oggetto di interpello

Art. 3 - Procedura ed effetti

Art. 4- Legittimazione e presupposti

Art. 5- Contenuto delle istanze

Art. 6 - Inammissibilità delle istanze

Art. 7 – Adempimenti del Comune

Art. 8 – Efficacia della risposta del Comune

Art. 9 - Norme di rinvio

Art. 10 - Entrata in vigore

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è formulato ai sensi degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario”, disciplina il diritto d’interpello del contribuente in materia di tributi comunali applicati nel Comune di Ciserano.
2. Scopo del regolamento è disciplinare nel Comune di Ciserano l'esercizio del diritto di interpello, al fine di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l'amministrazione comunale.
3. Tale istituto consente, a ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, di formulare quesiti al Comune allo scopo di ottenere, in via preventiva, una risposta riguardante fattispecie concrete e personali.

Art. 2 – Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 3 – Procedura ed effetti

1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difforni dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 4 – Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 5 – Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, è presentata al Comune di Ciserano mediante consegna diretta o spedizione a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite posta elettronica certificata.
5. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 6 – Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze di cui all'art. 2 sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'art. 5;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art. 6, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

Art. 7 – Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e debitamente motivata, sottoscritta dal Funzionario Responsabile del tributo, deve essere comunicata al contribuente a mezzo servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite fax o posta elettronica certificata presso i recapiti indicati dall'istante, entro 90 (novanta) giorni dalla data di consegna o ricezione dell'istanza di interpello, ovvero entro la data in cui è stata regolarizzata ai sensi del precedente articolo 5 comma 3.
2. Il Comune può chiedere all'istante di integrare la propria domanda presentando anche ulteriore documentazione. In tal caso la richiesta integrativa interrompe il termine di cui al comma 1, che inizia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello.
3. Qualora l'istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo, o per la mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il Comune ne fornisce riscontro al soggetto che l'ha inoltrata entro il termine suindicato, specificando i motivi che ne hanno determinato l'inammissibilità.
4. L'amministrazione provvede alla pubblicazione, utilizzando il sito istituzionale dell'ente, mediante forma di circolare e di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 8 – Efficacia della risposta del Comune

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha inoltrato l'istanza d'interpello, limitatamente al caso concreto e personale nella stessa prospettata.
2. Qualora la risposta del Comune su istanze regolarmente presentate e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine di 90 (novanta) giorni, il silenzio equivale a condivisione da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Limitatamente alle questioni o fattispecie oggetto di interpello, sono nulli gli atti anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può comunicare al contribuente una nuova risposta allo scopo di rettificare quella precedentemente data, che avrà valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

Art. 9 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività del provvedimento di approvazione.